



COMUNE DI CASALGRANDE

REGOLAMENTO

per l'applicazione ai tributi comunali

DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Approvato con deliberazione C.C. n. 151 del 14.12.1998 - Modificato con:

- delibera di C.C. n. 191 del 20.12.2000;
- delibera di C.C. n. 164 del 23/12/2002;
- delibera di C.C. n. 18 del 23/03/2009;
- delibera di C.C. n. 17 del 03/03/2011;
- delibera di C.C. n. 13 del 13/02/2012;
- delibera di C.C. n. ____ del 30/04/2020.

INDICE

- Art. 1. Introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione
- Art. 2. Ambito di applicazione dell'istituto
- Art. 3. Ufficio e responsabile del procedimento
- Art. 4. Attivazione del procedimento per la definizione
- Art. 5. Procedimento ad iniziativa dell'ufficio.
- Art. 5bis Procedimento ad iniziativa dell'ufficio. Invito obbligatorio.
- Art. 6. Procedimento ad iniziativa del contribuente
- Art. 7. Effetti dell'invito a comparire
- Art. 8. Contraddittorio
- Art. 9. Verbalizzazione
- Art. 10. Atto di accertamento con adesione
- Art. 11. Perfezionamento della definizione
- Art. 12. Effetti della definizione
- Art. 13. Riduzione delle sanzioni
- Art. 14. Rateazione
- Art. 15. Norme finali

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE AI TRIBUTI COMUNALI DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Articolo 1: Introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione, introdotto nell'ordinamento del Comune dall'art. 17 del Regolamento generale delle entrate tributarie, al quale è allegato, costituendone parte integrante.

Articolo 2: Ambito di applicazione dell'istituto

1. Può essere definito con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dalla legge e secondo le disposizioni del presente regolamento, l'accertamento dei seguenti tributi:
 - a) l'Imposta Municipale Propria (IMU);
 - b) la Tassa sui rifiuti (TARI);
 - c) il Tributo sui servizi indivisibili (TASI);
2. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata ai soli accertamenti sostanziali e non si estende alla parte di questi concernente la semplice correzione di errori materiali e formali non incidenti sulla determinazione del tributo.
3. Esulano pure dal campo applicativo le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi ed incontrovertibili.
4. L'accertamento può essere definito con l'adesione di uno solo dei soggetti obbligati con conseguente estinzione della relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.
5. In ogni caso, resta fermo il potere dell'Ufficio tributi di annullare in tutto o in parte, ovvero revocare, mediante l'istituto dell'autotutela, gli atti di accertamento rivelatisi illegittimi o infondati.

Articolo 3: Ufficio e responsabile del procedimento

1. Competente alla definizione dell'accertamento è l'Ufficio Tributi nella persona del funzionario responsabile del tributo oggetto dell'adesione, così come previsto dall'art. 7 del Regolamento generale delle Entrate Tributarie.

Articolo 4: Attivazione del procedimento per la definizione

1. Il procedimento di definizione può essere attivato:
 - a) a cura dell'Ufficio Tributi, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
 - b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamentosecondo le modalità indicate negli articoli successivi.

Articolo 5: Procedimento ad iniziativa dell'ufficio

1. Il Funzionario responsabile, ad accertamento formato ma prima della notifica dell'avviso di accertamento e in presenza di situazioni che rendono opportuna

l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente invia al contribuente stesso, mediante lettera raccomandata, un invito a comparire, con l'indicazione:

- a) della data e del luogo della comparizione del contribuente;
 - b) del tributo oggetto dell'accertamento;
 - c) dei periodi d'imposta suscettibili di accertamento;
 - d) del maggior tributo, delle sanzioni e degli interessi dovuti in caso di definizione agevolata di cui al comma 4 del presente articolo;
 - e) i motivi che hanno dato luogo alla determinazione del maggior tributo;
 - f) della menzione che la mancata comparizione determina il mancato avvio del procedimento e impedisce al contribuente di accedere alla definizione con adesione nella eventuale successiva fase di notifica dell'avviso di accertamento per gli stessi periodi d'imposta per i quali è stato già formulato l'invito a comparire.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico e simili, che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, può rivolgere al contribuente, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
 3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile. Allo stesso modo non riveste carattere di obbligatorietà l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio.

Articolo 5bis: *Procedimento ad iniziativa dell'Ufficio. Invito obbligatorio*

1. Il Funzionario responsabile, prima di emettere un avviso di accertamento per infedele/omessa denuncia relativo alla Tassa sui rifiuti (TARI) che riguardi utenze non domestiche o un avviso di accertamento per infedele/omessa dichiarazione relativo all'Imposta Municipale Propria (IMU) che abbia per oggetto aree edificabili, notifica l'invito a comparire di cui all'articolo 5 per l'avvio del procedimento di definizione dell'accertamento.
2. In caso di mancata adesione, l'avviso di accertamento è specificamente motivato in relazione ai chiarimenti forniti e ai documenti prodotti dal contribuente nel corso del contraddittorio.
3. In tutti i casi di particolare urgenza, specificamente motivata, o nelle ipotesi di fondato pericolo per la riscossione, l'ufficio può notificare direttamente l'avviso di accertamento non preceduto dall'invito di cui al comma 1.
4. Fuori dei casi di cui al comma 3, il mancato avvio del contraddittorio mediante l'invito di cui al comma 1 comporta l'invalidità dell'avviso di accertamento qualora, a seguito di impugnazione, il contribuente dimostri in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere se il contraddittorio fosse stato attivato.
5. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a partire dal 1° maggio 2020 e, comunque, non si applicano agli avvisi di accertamento emessi prima di tale data.
6. Qualora tra la data di comparizione, contenuta nell'invito di cui al comma 1, e quella di decadenza del Comune dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrano meno di novanta giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato di centoventi giorni, in deroga al termine ordinario.

Articolo 6: Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente, al quale sia stato notificato avviso di accertamento non preceduto dall'invito di cui all'art. 5, comma 1 e dell'art. 5bis, qualora riscontri nello stesso elementi che possono portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del comune, può formulare, anteriormente alla impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza di accertamento con adesione in carta libera.
2. L'istanza deve essere comunicata all'ufficio a mezzo raccomandata r.r. o mediante consegna diretta oppure tramite mail o posta elettronica certificata e deve indicare:
 - a) le generalità, il domicilio ed il codice fiscale del Contribuente;
 - b) gli estremi dell'avviso di accertamento o copia dello stesso
 - c) l'eventuale recapito telefonico e mail del Contribuente.
3. La presentazione dell'istanza, purché questa rientri nell'ambito di applicazione dell'istituto in oggetto ai sensi dell'art. 2, produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima, i termini per l'impugnazione e quelli per il pagamento del tributo.
4. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione con conseguente ripresa della decorrenza dei termini già sospesi.
5. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, il funzionario responsabile, formula l'invito a comparire.

Articolo 7: Effetti dell'invito a comparire

1. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
2. Eventuali motivate richieste di differimento, avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, sono prese in considerazione solamente se avanzate entro tale data.

Articolo 8: Contraddittorio

1. Nel giorno stabilito per la comparizione il contribuente fornisce all'ufficio le precisazioni, i chiarimenti, i dati, le notizie e gli elementi che ritiene utili alla definizione dell'accertamento.
2. Qualora concordemente stabilito dalle parti, può essere fissato un ulteriore incontro non oltre il trentesimo giorno successivo al primo, per consentire al contribuente di fornire ulteriore documentazione, nonché nuovi chiarimenti, precisazioni, dati, notizie ed elementi utili alla definizione. Per tale data le parti si considerano convocate senza ulteriore comunicazione per la definizione e la conclusione del procedimento.

Articolo 9: Verbalizzazione

1. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in un succinto verbale, compilato dal Funzionario responsabile. In esso viene inoltre specificamente elencata la documentazione prodotta dal contribuente, da accludere al fascicolo dell'ufficio.

Articolo 10: Atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal Funzionario responsabile del tributo.
2. Nell'atto suddetto sono indicati gli elementi e la motivazione sui quali si fonda la definizione, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione del maggior tributo, delle sanzioni e degli interessi, dovuti in conseguenza della definizione.

Articolo 11: Perfezionamento della definizione

1. La definizione dell'accertamento si perfeziona con il versamento, entro 60 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute e con modalità indicate nell'atto stesso. La definizione dell'accertamento relativa e conseguente ad avvisi di accertamento notificati entro il 31.12.2019 si perfeziona con il versamento entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute e con modalità indicate nell'atto stesso.
2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento, il contribuente fa pervenire all'ufficio comunale la quietanza dell'eseguito pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento di tale quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.

Articolo 12: Effetti della definizione

1. L'accertamento con adesione, perfezionato come disposto nell'art. 11, non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'Ufficio, fatto salvo quanto precisato nel comma seguente.
2. L'intervenuta definizione non esclude, tuttavia, l'esercizio della ulteriore attività entro i termini previsti dall'art. 13, comma 2 del Regolamento generale delle entrate tributarie comunali, nei casi di definizione riguardanti accertamenti parziali ovvero di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile dal contenuto della denuncia, né dagli atti in possesso dell'Ufficio alla data medesima.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

Articolo 13: Riduzione delle sanzioni

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.
2. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, nonché la mera acquiescenza prestata dal contribuente, in sede di contraddittorio, all'accertamento notificato rendono comunque applicabili le attenuazioni sanzionatorie già previste nell'ambito della specifica disciplina di ciascuno dei tributi di cui all'art. 2 del presente Regolamento.

Articolo 14: Rateazione

1. Le somme dovute in base all'atto di accertamento con adesione possono essere rateizzate sulla base dei criteri e nei limiti previsti dal Regolamento generale delle entrate tributarie comunali in quanto compatibili con l'istituto dell'adesione. In caso di rateizzazione, la definizione dell'accertamento si perfeziona con il versamento della prima rata nei termini di cui all'art. 11.

Articolo 15: Norme finali

1. Il presente regolamento, salvo quanto disposto dall'art. 5-bis comma 5, entra in vigore il 1° gennaio 2020.
2. È abrogata ogni altra disposizione non compatibile con le norme del presente regolamento.